Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Num. 280

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea. Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno L.	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	42	22	12
Roma e per le Provincie del Regno		46	24	13
Svizzera		58	31	17

Firenze, Martedì 11 Ottobre

		Anno L.	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il N. 5902 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 3 luglio 1864, numero 1827, ed il Luogotenenziale decreto 28 giugno 1866, numero 3018;

Veduto il Nostro decreto 25 novembre 1866, numero 3351, col quale fu approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sui dazi interni di consumo;

Veduto l'articolo 16 dell'Allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, numero 5784;

Veduto l'altro Nostro decreto 25 agosto stesso anno, numero 5840, col quale fu approvato il regolamento generale sui dazi interni di consumo;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Le imposte sulla produzione dell'alcool, della birra e delle acque gazose si riscuoteranno dal 1° gennaio 1871 secondo l'annesso regolamento, veduto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 settembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO *per le tasse sulla fabbricazione degli alcool, della birra e delle acque gazose.*

CAPO I. — *Norme per la tassazione.*

Art. 1. La tassa sulla fabbricazione degli alcool si applica giusta gli articoli 7 e 16 della legge 11 agosto 1870, num. 5784 (Allegato *L*), in due modi.

Si ragguaglia direttamente alla quantità e grado di forza che segna l'alcool estratto dai liquidi condensati, dai rimasugli delle raffinerie di zucchero e dalle fecole di farine.

Per gli alcool estratti da altre materie l'imposta si commisura al volume delle sostanze fermentate ed alla capacità intiera dei tini di fermentazione, o dei loro compartimenti. Per ogni ettolitro di capacità del tino o dei suoi compartimenti la tassa sarà di lire 1 00 per le sostanze farinacee, per la frutta a nocciolo, pel vino e pel mosto; di lire 0 77 per le frutta a granelli, per le radici e pei rimasugli di fabbricazione della birra, e di lire 0 50 per le vinacce.

Impiegandosi più materie soggette ad imposta diversa, la tassa si applica intieramente nella misura fissata per la materia più gravata.

Impiegandosi materie diverse dalle sopra specificate, ed in ogni caso in cui sorga contestazione sulla tassa applicabile alle materie impiegate, l'imposta si ragguaglierà sempre alla quantità e grado di forza del prodotto della distillazione, a forma dell'art. 7 della legge 11 agosto 1870 suddetta, secondo il quale l'imposta stessa corrisponde a centesimi 26 per grado per ogni ettolitro.

Art. 2. La tassa per la fabbricazione della birra si riscuote sulla quantità del prodotto, desunta dalla capacità della caldaia, colla deduzione del 20 per cento per la birra comune, e dalla capacità del tino di fermentazione, colla deduzione del 5 per cento per la birra ed altre consimili bevande fabbricate col metodo di infusione.

Art. 3. Per le acque gazose la tassa si riscuote sulla loro quantità, desunta dalla forza produttiva degli apparati per ogni giorno di lavoro.

CAPO II. — *Denuncia e verifica delle fabbriche.*

Art. 4. Chiunque voglia fabbricare alcool, birra o acque gazose deve denunciarlo almeno un mese prima all'ufficio che verrà designato secondo il comune nel quale deve attivarsi la fabbrica, indicando:

1° Cognome e nome del fabbricatore o di chi lo rappresenta in caso d'assenza;

2° Qualità della fabbrica da attivarsi;

3° Comune, via e numero della casa in cui si attiverà;

4° Locali di cui la fabbrica si comporrà, uso cui ciascuno sarà destinato;

5° I recipienti ed apparati per la conservazione, per la preparazione delle materie che s'impiegano nella fabbricazione, per la loro lavorazione e per raccoglierví i prodotti che se ne ottengono, indicandone per ciascuno la capacità.

Gli apparati di produzione si descriveranno esattamente, e per quelli delle acque gazose s'indicherà anche la forza produttiva per ogni operazione e per ogni giorno di lavoro.

Cessandosi dalla fabbrica, se ne darà semplicemente partecipazione al detto ufficio almeno 10 giorni prima.

Art. 5. Non può mettersi in esercizio la fabbrica se prima non sia stata verificata dall'agente dell'amministrazione finanziaria a ciò delegato.

La verificazione si farà in concorso del fabbricatore o del suo rappresentante, e la medesima dovrà constare da apposito verbale, un esemplare del quale dovrà ritirarsi dal fabbricatore o suo rappresentante, per rimanere sempre nella fabbrica e custodito in quel luogo che sarà specialmente indicato nel verbale stesso.

Tutti i locali, apparati, recipienti e simili saranno contrassegnati con un numero che si riporterà nel verbale: pei recipienti si indicherà anche la capacità.

Si descriverà pure il metodo adottato per la produzione.

Si stabiliranno inoltre le opere che occorrono nei locali per togliere le comunicazioni incompatibili coll'esercizio di un'efficace vigilanza.

Nel verbale stesso si riporteranno anche le opposizioni del fabbricatore a tali opere. Sovra di esse deciderà l'intendenza di finanza.

Art. 6. Facendosi dopo la prima verificazione delle variazioni nei locali, nel loro uso, nelle comunicazioni dei medesimi con altri, nei recipienti per la conservazione e preparazione delle materie prime, negli apparecchi per la produzione o nei recipienti in cui se ne raccolgono i prodotti, si dovrà darne preventiva partecipazione all'ufficio suddetto, il quale provvederà per una nuova verificazione da compiersi secondo il precedente articolo.

Art. 7. Coloro che posseggono piccoli alambicchi e che o non se ne servono, o se ne valgono per distillare qualche prodotto accessorio dell'agricoltura, o che se ne servono come i farmacisti per puri scopi terapeutici, ne danno una semplice partecipazione all'ufficio finanziario, al quale il comune dove tengono tali strumenti è assegnato per l'imposta sulla fabbricazione degli alcool.

Per quelli che dichiarano di non volerne approfittare per la distillazione, si provvederà affinchè siano posti fuori d'esercizio mediante l'applicazione dei suggelli.

Coloro invece che intendono giovarsene, basta che dichiarino la qualità e quantità di materia prima che intendono distillare, ed il tempo nel quale si farà la distillazione.

In base a tale dichiarazione l'ufficio rilascierà corrispondente bolletta, un esemplare della quale si manda alla brigata incaricata della vigilanza, perchè appena scaduto il tempo, ovvero distillata la quantità di materia dichiarata, siano gli alambicchi posti fuori d'esercizio.

Se concorrono le condizioni per l'esenzione secondo la legge, sarà data bolletta esente da dazio.

CAPO III. — *Produzione.*

Art. 8. Per ogni produzione di alcool si deve, 24 ore prima di incominciarla, presentare al suddetto ufficio una dichiarazione scritta in doppio esemplare senza correzioni, cancellature o alterazioni, nella quale si indichi:

1° Cognome e nome del fabbricatore;

2° Qualità e quantità (ettolitri) delle materie da impiegarsi;

3° Giorno in cui la fermentazione di tali materie sarà compiuta;

4° Numero e capacità dei vasi di fermentazione dai quali saranno levate le materie da distillarsi;

5° Quantità delle materie fermentate (ettolitri) che si impiegheranno in ogni distillazione;

6° Numero ed intera capacità degli apparati distillatori che si adopereranno;

7° Il giorno e l'ora in cui le materie fermentate o spiritose passeranno nell'apparato distillatorio e si darà principio alla distillazione;

8° La quantità ed il grado di forza del primo prodotto;

9° Numero e capacità dei recipienti nei quali si riporrà il prodotto.

Se il prodotto deve passare di nuovo all'alambicco per la rettificazione, si indicherà anche:

a) Il giorno e l'ora in cui si darà principio alla nuova distillazione;

b) Il numero e la capacità dell'apparecchio da adoperarsi;

c) La quantità del nuovo prodotto ed il grado alcoolico a cui si porterà;

d) Il numero e la capacità dei recipienti nei quali il prodotto stesso sarà raccolto.

Art. 9. Per ogni produzione di birra si deve almeno 24 ore prima presentare al detto ufficio la corrispondente dichiarazione scritta in doppio esemplare, nella quale si indica:

1° Cognome e nome del fabbricatore;

2° Qualità e quantità delle materie da impiegarsi;

3° Numero e capacità delle caldaie da adoperarsi;

4° Quantità del prodotto che si otterrà in corrispondenza alla capacità delle caldaie;

5° Numero delle cotte che si faranno;

6° Giorno ed ora in cui si accenderà il fuoco sotto la caldaia;

7° Giorno ed ora in cui ogni cotta sarà terminata ed il liquido trasportato sul rinfrescatoio;

8° Numero e capacità dei rinfrescatoi;

9° Numero e capacità dei recipienti in cui si compirà la fermentazione;

10. Giorno in cui la fermentazione sarà compiuta;

11. Numero e capacità dei recipienti in cui si riporterà la birra dopo la fermentazione;

12. Locali in cui questi si trovano.

Per la produzione della birra col metodo di infusione si indica, oltre la qualità e quantità delle materie, la quantità d'acqua che vi si aggiunge.

La quantità del prodotto deve essere in corrispondenza alla capacità dei tini di fermentazione; devesi poi indicare il giorno e l'ora in cui si verserà l'acqua sulla materia impiegata ed il numero delle operazioni che si faranno, ommettendo tutte le altre indicazioni, di cui ai numeri 3, 5, 6, 7 e 8.

Art. 10. Per ogni produzione di acque gazose devesi presentare almeno 24 ore prima al detto ufficio la dichiarazione scritta in doppio esemplare, indicando:

1° Cognome e nome del fabbricatore;

2° Qualità e quantità delle materie prime che trovasi avere;

3° Tempo della lavorazione;

4° Qualità e quantità di materie da impiegarsi in ogni giorno di lavoro;

5° Giorno ed ora in cui le materie impiegate si versano nel vaso generatore del gaz, e l'ora in cui si comincia ogni operazione secondo la stabilita durata;

6° Quantità del liquido che verrà saturato di gaz in ogni operazione o ad ogni ora;

7° Prodotto complessivo per ogni giorno in ettolitri e numero corrispondente di bottiglie da riempirsi.

Art. 11. Le tasse sulla produzione dell'alcool, della birra e delle acque gazose debbono pagarsi anticipatamente per ogni produzione.

Qualunque sia la produzione indicata, l'ufficio, in base alla dichiarazione firmata dal fabbricatore o suo rappresentante, liquida o riscuote la tassa rilasciando corrispondente bolletta e restituendo un esemplare della dichiarazione stessa, vidimato e bollato.

Non si può dar principio ad alcuna operazione prima dell'ora indicata nella bolletta, ed in nessun caso prima che questa sia in fabbrica coll'esemplare della dichiarazione, vidimato dall'ufficio suddetto.

Le operazioni per la produzione debbono succedersi secondo l'ordine della dichiarazione.

Scaduto il termine, ovvero ottenuto il prodotto indicato nella dichiarazione, devesi sospendere immediatamente la fabbricazione.

Si potrà presentare al detto ufficio una dichiarazione suppletiva pel maggior tempo necessario a compiere la produzione dichiarata, o pel maggior prodotto che si può ottenere continuando l'operazione fino al termine indicato nella dichiarazione, pagando la tassa corrispondente al maggior prodotto.

In tali casi l'ufficio rilascia una nuova bolletta, la quale autorizza a continuare le operazioni, se viene portata in fabbrica prima che abbiasi dovuto sospendere la produzione, ed a ripigliarla qualora siasi sospesa.

Fino a che non siano compiute le operazioni di ogni produzione non può asportarsi dalla fabbrica nessuna materia in lavorazione.

Qualora nel corso delle operazioni si denunzi all'ufficio suddetto, e si provi che il prodotto andò a male ed è riuscito assolutamente inservibile, sarà restituita la tassa pagata.

Art. 12. I fabbricatori di alcool, birra e acque gazose possono abbuonarsi al pagamento delle tasse da essi dovute mediante canone annuo, semestrale, trimestrale, o anche mensile.

Pel tempo dell'abbuonamento sono dispensati dal presentare le dichiarazioni per le singole produzioni, e dal pagare le relative tasse, e così pure dal tenere i registri, disponendo liberamente degli apparecchi, recipienti e simili.

Durante l'abbuonamento non possono però portare alcuna variazione nelle fabbriche, negli apparecchi, nei recipienti e simili per aumentare o dare maggior sviluppo ai mezzi di produzione, senza averne previamente ottenuto l'assenso dell'intendenza di finanza della provincia, la quale può vincolare tale permesso alla condizione di un corrispondente aumento di canone.

Il fabbricatore abbuonato non ha diritto a restituzione del dazio pei prodotti che esporta all'estero durante l'abbuonamento, e sei mesi dopo che questo sia cessato.

Art. 13. Coloro che trovandosi nelle condizioni indicate dall'art. 7 della legge 11 agosto 1870 (Allegato *L*), intendono approfittarne per estrarre acquavite da materie dei proprii fondi per esclusivo uso particolare ed in quantità non superiore a mezzo ettolitro, debbono provare mediante attestazione del sindaco che si occupano della coltivazione dei fondi proprii o di altri, ed inoltre debbono dichiarare:

a) La qualità e quantità di materie da distillare;

b) L'alambicco di cui si servono e la sua capacità;

c) Il tempo continuativo della distillazione.

Appena prodotta la quantità d'acquavite per cui fu accordata l'esenzione, ovvero appena scaduto il termine a tal uopo concesso, si desisterà dalla distillazione e l'alambicco verrà posto fuori d'esercizio mediante suggellazione.

CAPO IV. — *Importazione ed esportazione.*

Art. 14. La soprattassa sulle bevande distillate, sulla birra e sulle acque gazose importate dall'estero si riscuote dalla dogana insieme al dazio d'entrata. Tale soprattassa per l'alcool corrisponde a lire 0 26 per ogni grado e per ogni ettolitro.

La soprattassa può durante il corso forzoso essere pagata in biglietti che abbiano corso obbligatorio, ed alla medesima non si aggiunge nè il decimo nè il diritto di spedizione.

Le acque gazose importate dall'estero si computano per altrettanti ettolitri quanti sono i quintali su cui si riscuotono i diritti doganali.

Art. 15. La restituzione della tassa per la birra e le acque gazose che si esportano all'estero si accorda alle seguenti condizioni:

a) Che nella dichiarazione di produzione (art. 9, 10) si indichi se tutto o parte del prodotto ottenibile dalla produzione dichiarata sia da esportarsi all'estero, colla restituzione della tassa;

b) Che le quantità di prodotto dichiarato per l'esportazione si ripongono in locali e recipienti speciali, facendone constare il movimento di entrata ed uscita da apposito registro.

Nessuna restituzione può accordarsi:

a) Se le quantità da esportarsi sieno inferiori a cinque ettolitri;

b) Se sorgono eccezioni sulla buona qualità del prodotto.

Per far l'esportazione devesi dichiarare all'ufficio presso il quale si paga la tassa di produzione la quantità da esportarsi, la dogana per la quale deve seguire l'uscita, ed il termine in cui ne sarà fatta l'esportazione.

L'ufficio rilascia una bolletta per la spedi-

APPENDICE

MONOGRAFIA ARTISTICA

La Chiesa di Santa Maria del Fiore in Firenze.

(*Continuazione* — V. il n. 245)

Prima di procedere oltre nella esposizione dei documenti relativi alla edificazione della Cattedrale mi occorre tornare un poco indietro e riprendere in esame il fatto delle crepe che, apparse improvvisamente nella volta di due navi minori, misero lo scompiglio fra gli officiali ed i maestri dell'opera di Santa Reparata. Ricorrendo ai libri di deliberazioni esistenti nell'archivio dell'opera secolare di Santa Maria del Fiore, e lasciati da parte gli spogli che mi hanno servito fin qui, mi è riuscito di meglio schiarire un punto che molto interessava la reputazione di due simpatiche conoscenze: Francesco Talenti e Giovanni di Lapo Ghini.

La notizia registrata nello spoglio Strozzi, che gli operai di Santa Reparata nel dì 18 di agosto 1366 nominavano capomaestri, per l'anno, Francesco Salvetti, Neri di Fioravante, Andrea di Cione, Benci di Cione e Giovanni Gherardini, mi fece argomentare che i due capomaestri ricordati fossero stati allontanati per breve tempo dall'opera dopo il pericolo corso dalla fabbrica. Ma questo non fu. Dalle deliberazioni relative a quel fatto si rileva, come da un esame diligente dei lavori, fatto da alcuni maestri nominati dai consoli, resultasse non aver colpa alcuna i capo maestri nella disgrazia accaduta, in quantochè i lavori erano stati eseguiti secondo le prescrizioni dell'arte, avendo i commissari affermato: « che i muri, le colonne *et membra colupnarum et ille omnia rette stare et bene a piombo e sopra a se.* I maestri sopra ricordati furono è vero chiamati a prender parte ai lavori della fabbrica per un anno, con quindici fiorini d'oro all'anno di stipendio; ma l'incarico loro era limitato alla parte consultiva e nulla più. Nè tale sussidio di consiglio e di vigilanza appariva superfluo, inquantochè tutto il peso della direzione dei lavori cadeva sulle spalle di Giovanni Ghini, il quale, per soprassello, doveva sopravegliare alla edificazione della chiesa di S. Michele Visdomini mentre Francesco Talenti, per deliberazione degli operai, doveva attendere « *ad hedificandum solum anditum ecclesie super beccatellos et non aliud negotium dicte ecclesie* ». Il mio amico Boito, per amore a sè ed al Talenti mi sarà grato della nuova notizia che rinfianca tanto validamente la opinione da lui emessa sul conto dell'autore di questo famoso andito *super beccatellos.*

Schiarito questo punto, debbo per debito di coscienza rettificare un altro errore nel quale ero caduto per colpa della concisione con cui è compilato lo spoglio in discorso. Notando come in data del dì 31 del mese di agosto del 1367, gli operai allogavano ai maestri di pietra, Jacopo di Paolo, Matteo di Jacopo, Corso di Jacopo, Niccolò di Agostino, Leonardo di Maso, Nanni di Ambrogio, Salvestro di Manetto, Barnaba di Piero, Aldobrandino di Jacopo, e Giovanni di Cino *i conci di una porta e delle colonne* e lo scolpimento dei *capitelli* delle medesime, lasciai credere che questi lavori si facessero per sollecitare il compimento della parte superiore della navata centrale, tuttavia in costruzione. E qui sta lo errore, imperocchè le colonne e tutti i nuovi lavori di pietra si facevano per l'ottagono, che si andava incominciando dalla sagrestia, che resta dalla parte di via dei Servi. Debbo aggiungere anco, che quel fatto deve riportarsi al 1366 perchè tale è l'anno segnato in testa alla deliberazione originale.

Pochi giorni innanzi della apparizione di quei malaugurati peli si era pensato seriamente alla forma definitiva da darsi alla nuova chiesa di Santa Reparata. Già le volte delle navi si avvicinavano al loro compimento; già era stato deliberato l'acquisto del legname per il tetto, e dei mattoni per il pavimento, senza che fosse stabilito ciò che doveva farsi in appresso e quale compimento aver dovesse l'ammezzato edificio. Per il che adunato dagli operai un consiglio di maestri orefici e pittori (*) in data del dì 13 luglio 1366, questi concordemente consigliarono quanto appresso:

« Che non si debba seguire più la chiesa cominciata; ma quivi si soprassegga e comincisi a lavorare di dietro alla cappella maggiore et che la si faccia alta alla misura che di ragione dee essere, imperocchè la chiesa cominciata dinanzi non pare che abbia l'altezza che debba.

« Nè le finestre che fatte sono istanno bene, che debbe essere una sotto ogni volta insino alla basola (*sic*). E che innanzi che la croce cominci si facciano quattro valichi (*porte*) e pongasi la croce, non uscendo la chiesa di sua ragione di lunghezza nè di larghezza, nè di altezza. Anche consigliamo: che si abbia uno componitore, o più, che sia sofficiente in misure e indeficho (*sic*) e in disegno. »

Questo consiglio fu accolto favorevolmente dai consoli, i quali, sette giorni, dopo dettero incarico a tredici architetti e ad undici pittori di fare i disegni o modelli della chiesa compiuta; ed in pari tempo di provvedere al *modo tenendum in hedificationem et fortificationem* della chiesa medesima. I maestri acciò deputati furono: Mato di Cenni console, Niccolò di Montino, Neri di Fioravante, Ristoro di Cione, Bernardo di Piero, Ciardino del Guerra, Francesco Salvetti, Andrea di Cione, Francesco di Neri di Ubaldo (il *sellaio*), Stefano di Metto, Giovanni di Gherardino, Andrea di Feo, ai quali furono uniti i seguenti pittori: Taddeo Gaddi, Andrea di Buonaiuto, detto anche Andreuzzo, Niccola di Tommaso, Neri di Mone, Giovanni Bonsi, Domenico dei Forzierini, Luchino, Piero Fortini, Jacopo Sanella, Paolo Soldani e Nuccio di Jacopo.

I predetti maestri e pittori adempierono scrupolosamente e con sollecitudine gli obblighi assunti, tanto che il dì 13 di agosto dello stesso anno presentarono i loro disegni ai consoli, i quali adunarono un consiglio affine di esaminarli unitamente ad un disegno fatto da Simone di Francesco Talenti, e ad un modello murato nella casa della chiesa (chiamata la chiesa piccola) e deliberare in proposito. Presero la parola Piero di Migliore, per gli orefici, e Benci di Cione, per i maestri e pittori, ed il loro parere concorde fu: Che il disegno fatto per i detti maestri e dipintori era *più bello e utile e forte di ogni altro* per molti rispetti, e che essi lo avrebbero difeso per *chiare ragioni* contro chiunque *il contradio dicesse*. Da siffatto parere si allontanò affatto il Ghini, il quale interrogato a sua posta dagli operai sostenne ad oltranza il modello murato, *Che gli piacea più, perocchè occupa meno terreno per larghezza ed è capace di più gente e ha le cappelle e le sagrestie più larghe.*

Soggiungeva quindi: non esser *chiaro se il disegno nuovo dei maestri e dipintori è sicuro e forte se non vedeva il disegno dell'altezza.* Ma il povero Ghini, *Cicero pro domo sua* (inquantochè era egli l'autore di quel modello) rimase solo di tal parere. I cittadini chiamati in numero di otto a dare anch'essi il loro giudizio in proposito, furono di parere unanime: « Che il disegno dei maestri e dipintori dato di concordia e corretto con allargare le cappelle che sieno B XI e 1/3 nette larghe, il meno, e lunghe B. X 1/3 il meno, sia più bello e utile e onorevole disegno che niuno altro. E però vedendo che i maestri e dipintori e orafi chiaramente hanno risposto: che il detto disegno è edificio adatto di lavorio e sufficente e forte e fortissimo a mandarlo in alto quanto bisognerà senza esservi catene che si veggano, consigliano e pare loro a reverenza di Dio e della Vergine Maria, ed a onore della città di Firenze, che il detto disegno vada innanzi e secondo quello si proceda a perfezione della detta chiesa, e che il più tosto che si puote il detto lavorio si cominci dalla parte di sopra. »

Conchiusero poi il loro dire con proporre ai consoli ed agli operai: che quando ad essi paresse di avere consiglio con altri cittadini, *facciale come di loro piacere.*

Anco Francesco Talenti fu interrogato dagli operai, e per quanto tra le opere da giudicarsi ve ne fosse una del figlio suo ed una del collega, si pronunziò in favore del disegno dei maestri e dipintori, dichiarandolo: *il più bello ed utile e più forte che niuno altro disegno.* Tanta unanimità di giudizi in favore del disegno dei maestri e pittori persuase gli operai a deliberare: « che a seconda del disegno *seu modellum* proposto ed approvato si edificasse e costruisse la chiesa per onore e decoro della città. »

(*) Furono chiamati a dar consiglio Piero di Migliore, Betto di Geri, Simone Grimaldi, Benincasa Lotti, Piero Ghezi, orefici, deputati dall'arte di Por Santa Maria, e Taddeo Gaddi, Andrea di Cione, Niccolò Tommasi, Giovanni Bonsi, Andrea di Buonaiuto, Neri di Mone, Nuccio di Jacopo, e Paolo Soldini, pittori, deputati dall'arte dei medici e speziali.

zione, e fa apporre i suggelli ai recipienti, i quali, se sono bottiglie, dovranno raccogliersi in ceste applicandosi a queste i suggelli.

La dogana d'uscita, verificata l'incolumità dei suggelli, la quantità e buona qualità del prodotto, rilascia la corrispondente attestazione, all'appoggio della quale il fabbricatore domanda all'intendenza di finanza la restituzione della tassa.

Art. 16. Per la restituzione della tassa per l'alcool esportato all'estero occorre la presentazione alla dogana della bolletta intestata al nome del fabbricante esportatore.

La dogana rilascia l'attestazione di uscita, all'appoggio della quale il fabbricante potrà ottenere dall'Intendenza di finanza la restituzione della tassa.

Art. 17. Il Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio superiore d'industria e commercio, stabilirà per ogni provincia da cui si esporti vino all'estero in botti, con aggiunta di alcool, la maggior ricchezza alcoolica abituale del vino naturale ivi prodotto.

Art. 18. Coloro che preparano tale vino ne fanno denuncia all'Intendenza di finanza, indicando dove tengono la fabbrica od il deposito.

Per ogni spedizione all'estero si presenterà all'ufficio che sarà additato dall'Intendenza una dichiarazione scritta in doppio esemplare, indicando:

a) La quantità del vino da esportarsi, che non può essere inferiore a 30 ettolitri;

b) La quantità di alcool che contiene il vino stesso, espressa secondo i gradi dell'alcoloometro centesimale di Gay Lussac;

c) La dogana dalla quale seguirà l'uscita.

Un esemplare della dichiarazione vidimato dall'ufficio sarà restituito.

Art. 19. Gli agenti finanziari incaricati della verificazione constatano la reale ricchezza alcoolica del vino da esportarsi, e ne fanno attestazione sul detto esemplare della dichiarazione suggellando le botti.

Queste, accompagnate da tale dichiarazione, si presentano alla dogana d'uscita, la quale, constatatane l'identità, rilascia corrispondente bolletta.

Art. 20. Il fabbricatore, presentando detta dichiarazione e bolletta, può chiedere all'Intendenza di finanza la restituzione della tassa per l'alcool aggiunto al vino esportato.

La restituzione si accorda, moltiplicando per il coefficiente contenuto nell'annessa tabella *A* la differenza fra la ricchezza alcoolica del vino al momento della spedizione e la ricchezza alcoolica del vino naturale, stabilita secondo l'articolo 17 per la provincia da cui il vino proviene.

CAPO V. — *Vigilanza.*

Art. 21. Tutti i recipienti, apparati e tubi conduttori delle materie e dei prodotti debbono essere visibili, non facendosi eccezione che pei serbatoi delle materie in fermentazione.

Nei casi in cui la tassa si applichi direttamente alla quantità e grado di forza del prodotto (art. 1), i recipienti in cui si raccolgono i prodotti della distillazione debbono essere costrutti a doppia parete. I liquidi alcoolici deggiono entrare e sortire dall'apparato distillatorio e dal refrigerante, per mettere capo unicamente in detto serbatoio dei prodotti della distillazione.

Lo stato delle fabbriche in generale, le condizioni ed il movimento delle singole materie prime e l'azione degli apparecchi debbono essere costantemente in perfetta corrispondenza fra di loro e colla dichiarazione di produzione, in qualunque momento si facciano visite o ispezioni di controllo dagli agenti dell'amministrazione.

Art. 22. Le caldaie per la fabbricazione della birra debbono avere una capacità non minore di cinque ettolitri, nè possono ingrandirsi artificialmente.

Debbono essere murate nei fornelli cui applicasi la suggellazione dagli agenti daziari.

I recipienti per la preparazione delle materie prime debbono trovarsi sempre in corrispondenza colle caldaie o altri apparati per la fabbricazione della birra, e così pure gli altri utensili e vasi per la fermentazione e conservazione del prodotto.

Art. 23. All'ora indicata nella dichiarazione per il termine della operazione, o appena ottenuta la dichiarata quantità di acqua gazosa, si debbono aprire le chiavette dei tubi pei quali si comunica il gaz, e scaricare del tutto il recipiente di condensazione.

Art. 24. I fabbricatori di alcool, di birra, di acque gazose tengono registri speciali per annotarvi giornalmente l'acquisto e l'impiego delle materie per la produzione, i prodotti che fabbricano e quelli che spacciano.

Le qualità e quantità sì delle materie, che dei prodotti esistenti in fabbrica, devono trovarsi sempre in corrispondenza colle annotazioni dei registri.

Art. 25. Coloro che si occupano della rettificazione e trasformazione di prodotti alcoolici debbono ad ogni richiesta degli agenti doganali provare:

a) Il pagamento della tassa di produzione se trattasi di alcool indigeno, e dei diritti d'importazione se proviene dall'estero;

b) Ovvero da chi l'abbiano acquistato.

L'alcool ed i prodotti della rettificazione rispondono sempre per la tassa dovuta.

Art. 26. Sono sottoposti a particolare sorveglianza, per gli effetti dell'art. 23 della legge 3 luglio 1864, num. 1827, i locali dove si fabbrica alcool, birra, acque gazose, ovvero si rettifica o trasforma alcool per farne liquori in qualsiasi modo, e così pure in quelli nei quali si tengono apparati o si conservano prodotti e materie, e quelli in cui se ne fa la preparazione, non che l'abitazione del produttore, se trovasi in comunicazione colla fabbrica o serve ad alcuno degli accennati usi.

Sono egualmente soggetti a sorveglianza i locali nei quali si compie la produzione esente di alcool, quelli annessivi e per l'abitazione del produttore.

CAPO VI. — *Contravvenzioni.*

Art. 27. Sarà punito con multa non minore del doppio della tassa dovuta, nè maggiore del decuplo, senza pregiudizio delle maggiori pene che fossero stabilite dalle altre leggi penali, chi in frode della legge:

1° Fabbrichi o tenti fabbricare in qualsiasi modo alcool, birra o acque gazose, ovvero di produrne una quantità maggiore della dichiarata;

2° Metta mano alla produzione prima che sia in fabbrica la bolletta sulla tassa pagata;

3° Prolunghi le operazioni di produzione oltre il termine indicato nelle rispettive dichiarazioni e bollette, e ciò pel prodotto ottenuto colla operazione compiuta dopo il termine stesso;

4° Rettifichi o trasformi in liquori od altre bevande spiritose alcool pel quale non fu pagata la tassa di produzione, o la soprattassa cogli altri diritti d'entrata, se proviene dall'estero;

5° Abusi o tenti abusare della concessione di produrre acquavite con esenzione da tassa, fabbricandone una quantità maggiore di quella accordata o prolungando la distillazione oltre il tempo a tal uopo concesso.

A colui che dopo essere stato condannato tre volte pei detti titoli commetterà una nuova frode oltre il massimo della multa, potrà, se le circostanze dimostrano che si tratti di frode per speculazione, essere applicata la pena del carcere estensibile a tre mesi.

Art. 28. Ogni contravvenzione agli altri obblighi della legge, ed alle discipline del presente regolamento, viene punita con multa da lire 5 a 150.

Art. 29. L'azione per le frodi e le contravvenzioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui furono commesse.

Art. 30. Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore con domanda da lui sottoscritta, e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del massimo e del minimo, sia fatta dall'amministrazione finanziaria.

Se il massimo della multa non supera L. 2000, decide l'Intendente di finanza della provincia.

Se supera le lire 2000 e non va oltre le 4000, decide il prefetto della provincia.

Se supera le lire 4000, è necessaria l'approvazione del Ministero delle Finanze.

Art. 31. Il processo verbale per la contravvenzione si redige presso l'ufficio finanziario che, secondo il luogo, è incaricato di ricevere le dichiarazioni per la produzione dell'alcool, della birra e delle acque gazose.

Fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 32. Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno ripartite a termini dell'art. 91 del regolamento doganale approvato provvisoriamente colla legge del 21 dicembre 1862.

CAPO VII. — *Disposizioni diverse e transitorie.*

Art. 33. Le tasse sulla fabbricazione dell'alcool, della birra e delle acque gazose saranno dovunque riscosse direttamente dal Governo.

Mediante pubblico avviso saranno dalle intendenze di finanza indicati gli uffici incaricati della riscossione di dette imposte per ogni provincia.

Art. 34. I consigli comunali dei comuni chiusi possono imporre una tassa addizionale non solo sull'alcool e sui prodotti alcoolici fabbricati entro il recinto daziario e destinati ad essere ivi consumati, ma anche sulla birra e sulle acque gazose, per le quali si verifichino gli stessi fatti.

Tale addizionale sarà in misura corrispondente al dazio d'introduzione della birra e delle acque gazose nel comune chiuso, secondo l'articolo 11 della legge 11 agosto 1870 (Allegato *L*).

Art. 35. I proprietari o conduttori di fabbriche d'alcool, acquavite e liquori, di birra e di acque gazose dovranno presentare entro il prossimo novembre al rispettivo ufficio la denuncia di fabbrica prescritta dall'articolo 4 del presente regolamento.

Anche i produttori d'alcool in dettaglio dovranno presentare agli stessi uffici entro il detto termine la dichiarazione prescritta dall'art. 7.

Dal 1° gennaio 1871, coloro che in qualsiasi modo producono alcool, birra e acque gazose, non potranno continuare a fabbricare tali prodotti, se non hanno pagata la relativa tassa ed adempiuto alle prescrizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Dovranno inoltre dichiarare la quantità residua di materie prime, di materie fermentate e di prodotto che si trovano possedere al 31 dicembre 1870.

Art. 36. Nessuna restituzione di tassa si accorderà:

a) Nel 1871 per l'alcool aggiunto al vino che si esporta all'estero;

b) Nel primo semestre dell'anno stesso per qualsiasi altra esportazione di alcool.

Art. 37. Con decreto Ministeriale saranno approvate le istruzioni disciplinari per la pratica applicazione del presente regolamento.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

TABELLA *A*.

Coefficiente di moltiplicazione della differenza di ricchezza alcoolica fra il vino esportato ed il vino naturale.

Ricchezza alcoolica del vino naturale in gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac	Coefficiente di moltiplicazione
5	1,48
6	1,50
7	1,51
8	1,53
9	1,55
10	1,56
11	1,58
12	1,60
13	1,61
14	1,65
15	1,66
16	1,68
17	1,70
18	1,72
19	1,74
20	1,76

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
Q. SELLA.

Il Numero 5885 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 maggio 1867, relativo all'ordinamento del Corpo del treno d'armata sul piede di pace;

Volendo provvedere all'organico di detto Corpo sul piede di guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. La composizione e forza sul piede di guerra del Corpo del treno d'armata tanto in uomini, quanto in cavalli e muli, sarà conforme all'unito Specchio, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 7 settembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

SPECCHIO di formazione del Corpo del Treno militare sul piede di guerra.

DESCRIZIONE dei gradi e degli impieghi	Stato maggiore: alla sede del Corpo	Stato maggiore: presso le Brigate	Stato maggiore: ai comandi del Treno presso i quartieri generali in campagna	Per una compagnia	Per sedici compagnie	Totale del Corpo (Colonne 2, 3, 4 e 6)	Annotazioni.
1	2	3	4	5	6	7	8
UFFICIALI.							
Colonnello comandante il Corpo	1	»	»	»	»	1	(*a*) Uno dei maggiori può essere tenente colonnello.
Luogotenente colonnello	1	»	1	»	»	2	
Maggiori (*a*)	»	4	»	»	»	4	
Ufficiale a disposizione (capitano o subalterno)	1	»	»	»	»	1	
Aiutanti maggiori (contabili)	»	4	»	»	»	4	
Direttore dei conti (capitano o subalterno)	1	»	»	»	»	1	
Ufficiale di matricola (id.)	1	»	»	»	»	1	
Ufficiale d'amministrazione (subalterno)	3	»	»	»	»	3	
Ufficiale per la contabilità delle compagnie	»	8	»	»	»	8	
Ufficiale del carreggio (capitano o subalterno)	»	4	»	»	»	4	
Veterani in 2°	»	4	»	3	48	52	
Capitani	»	»	6	1	16	22	
Luogotenenti	»	»	»	3	48	48	
Sottotenenti	»	»	»	4	64	64	
Totale ufficiali	8	24	7	11	176	215	
TRUPPA.							
Furieri maggiori	1	4	»	»	»	5	
Furieri d'amministrazione	2	»	»	»	»	2	
Furieri	»	»	»	1	16	16	
Sergenti d'amministrazione	6	»	»	»	»	6	
Sergenti	»	»	»	18	288	288	
Sergenti trombettieri	»	4	»	»	»	4	
Caporali maggiori	1	4	»	»	»	5	
Caporali furieri d'amministrazione	6	»	»	»	»	6	
Caporali furieri	»	8	»	1	16	24	
Caporali carradori	»	4	»	»	»	4	
Caporali	»	»	»	37	592	592	
Trombettieri di 1ª classe	»	»	»	4	64	64	
Trombettieri di 2ª classe	»	»	»	3	48	48	
Maniscalchi	»	»	»	5	80	80	
Sellai	»	»	»	5	80	80	
Carradori di 1ª classe	»	8	»	»	»	8	
Carradori di 2ª classe	»	»	»	5	80	80	
Soldati	»	»	»	400	6400	6400	
Totale truppa	16	32	»	479	7664	7712	
Totale generale	24	56	7	490	7840	7927	
Cavalli o muli { da sella / da tiro	»	»	»	650	10400	10400	
Cavalli per la R. Accademia	»	»	»	»	»	30	
Totale	»	»	»	»	»	10430	

Firenze, addì 7 settembre 1870.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

Il N. 5911 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto coi Nostri Ministri della Guerra e della Marina;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È conceduta amnistia ai renitenti e refrattari delle leve di terra e di mare operatesi sino ad ora, i quali siano stati arrestati, o siansi presentati spontaneamente prima della pubblicazione di questo decreto, o che si presenteranno entro un mese dalla pubblicazione stessa alle autorità di leva della rispettiva provincia, o del rispettivo circondario o compartimento marittimo per l'adempimento di quanto le leggi di leva prescrivono.

I renitenti o refrattari che si trovano fuori del Regno potranno godere dell'amnistia, purchè si presentino alle autorità suddette entro il termine di tre mesi, se sono in Europa, o di un anno, se fuori di Europa, ed esibiscano inoltre un foglio da cui risulti il luogo e la data della partenza, il quale verrà loro rilasciato dai Reali consoli all'estero.

Alle stesse condizioni fruiranno della presente amnistia gli ommessi scoperti delle leve sopraindicate.

Art. 2. Gli effetti della presente amnistia si estendono anche ai militari i quali si trovano al servizio vincolati dalle penalità prescritte dalle rispettive leggi pei renitenti, refrattari ed ommessi scoperti.

Art. 3. In virtù di questa amnistia, coloro che ne sono ammessi al godimento potranno invocare le esenzioni a cui avrebbero avuto diritto nel giorno stabilito per l'assento degli inscritti della loro classe e del loro mandamento.

Art. 4. Coloro che trovandosi all'estero abbiano da sperimentare diritti all'esenzione, potranno farli valere presso i rispettivi Consigli di leva anche per mezzo di terza persona.

Nello stesso modo potrà essere fatta la presentazione di surrogati, o pagato il prezzo di affrancazione stabilito.

Art. 5. Il diritto di riforma sarà sempre sperimentato presso i Consigli di leva conformemente alla legge.

Art. 6. Trascorsi i termini rispettivamente sopra stabiliti senzachè i renitenti, refrattarii, od ommessi scoperti si siano costituiti personalmente, ovvero siano stati esonerati per esenzione, s'intenderanno decaduti dal beneficio dell'amnistia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 9 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

M. RAELI.
RICOTTI.
G. ACTON.

Il N° MMCCCCXLIII (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 31 della legge 6 luglio 1862, num. 680;

Veduta la deliberazione 27 maggio 1870 della Camera di commercio ed arti di Parma;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Camera di commercio ed arti di Parma ha facoltà di imporre un'annua tassa sugli esercenti commercio ed industrie nel suo distretto amministrativo.

Art. 2. Detta tassa, il cui ammontare dovrà limitarsi alla somma stanziata ogni anno nel bilancio preventivo della Camera, debitamente approvato, verrà applicata ai contribuenti divisi per classi, giusta l'unita tabella, vista d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Art. 3. La classificazione degli esercenti da essere sottoposti alla tassa verrà eseguita dalla Camera, sulla base dei redditi noti, accertati o presenti, che ciascun esercente ritrae dal proprio commercio od industria, e secondo i limiti determinati dalla tabella suaccennata.

Art. 4. Il regolamento per l'esecuzione del presente decreto dovrà essere approvato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 4 settembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

TABELLA *per la classificazione dei contribuenti alla tassa che la Camera di commercio ed arti di Parma è autorizzata ad imporre.*

Classe 1ª per redditi superiori a L. 20,000 L. 150
» 2ª per redditi da L. 20,000 a » 15,000 » 125
» 3ª » » 14,999 a » 10,000 » 85
» 4ª » » 9,999 a » 8,000 » 65
» 5ª » » 7,999 a » 6,000 » 50
» 6ª » » 5,999 a » 4,000 » 35
» 7ª » » 3,999 a » 2,500 » 23
» 8ª » » 2,499 a » 1,500 » 14
» 9ª » » 1,499 a » 1,000 » 8
» 10ª » » 999 a » 600 » 5
» 11ª » » 599 a » 400 » 3
» 12ª » » 399 a » 300 » 2
» 13ª per i redditi inferiori a L. 300, esenti.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
CASTAGNOLA.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

In Valguarnera Caropepe (provincia di Caltanissetta) il dì 8 ottobre andante è stato aperto un ufficio telegrafico al servizio del governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Firenze, 10 ottobre 1870.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Concorsi per cattedre di lettere, geografia e storia negli istituti tecnici.

Essendo vacanti alcune cattedre di lettere, geografia e storia negli istituti tecnici si farà presso questo Ministero un concorso per esame, il quale si comporrà:

I. — Di una prova scritta sopra un tema da estrarsi a sorte fra quelli indicati nell'unito programma.

II. — Di una lezione, che duri non meno di tre quarti d'ora e non ecceda un'ora ed un quarto, sopra un tema tolto dai programmi di lettere e storia degli istituti tecnici.

Per il tema in iscritto sono concedute otto ore e tre di preparazione per la lezione.

Fra i candidati riconosciuti idonei sei saranno tosto nominati alle cattedre vacanti o come professori titolari o come reggenti in ragione del numero dei suffragi che avranno conseguito.

Lo stipendio dei professori titolari è di lire 2,200, 2,000 e 1,800 se di prima, seconda o terza classe.

Quello dei reggenti è di L. 1,760, 1,600 e 1,440 secondo le rispettive classi.

Allo stipendio andrà congiunto una gratificazione, che potrà rinnovarsi d'anno in anno, per quei candidati che, sopra il parere della Giunta esaminatrice e del Consiglio Superiore, si saranno maggiormente segnalati negli esami.

Verrà conferito così agli uni come agli altri un diploma che li dichiarerà eligibili, e nel quale saranno indicati i punti ottenuti nelle singole materie di esame e le speciali osservazioni, che la Giunta esaminatrice stimasse opportuno introdurre.

È fatta facoltà alla Giunta di non ammettere all'esame i candidati che non fossero muniti di validi titoli.

Sono di diritto compresi nel novero dei concorrenti gli attuali incaricati di lettere, geografia e storia negli istituti.

I concorrenti dovranno presentare le loro domande non più tardi del giorno 20 prossimo ottobre.

Le prove per l'esame incomincieranno col cinque novembre.

La Giunta esaminatrice potrà proporre che, delle sei cattedre vacanti, due siano conferite senza prova d'esame a quelli fra i concorrenti che, per insegnamento dato o per opere pubblicate, siano reputati valenti cultori delle lettere e della storia.

La relazione della Giunta sopra il presente concorso verrà sottoposta al Consiglio Superiore e da questo trasmessa al Ministero col suo avviso.

Temi per la prova scritta nell'esame di lettere, geografia e storia, che si darà il giorno 5 novembre 1870, presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

I. — Quale sia il metodo più acconcio per insegnare la lingua italiana negli istituti tecnici, principalmente nelle provincie ove si parla un dialetto.

II. — Indole e confini della storia della letteratura italiana in un istituto tecnico.

III. — Quali fra le più pregiate opere scientifiche italiane possano meglio giovare all'educazione letteraria degli allievi di un istituto tecnico.

IV. — Perchè la lettura delle opere di Galileo e dei suoi più insigni discepoli voglia essere più specialmente raccomandata ai giovani.

V. — Con qual metodo e quali avvedimenti debbansi spiegare e studiare i poeti in un istituto tecnico.

VI. — Quanto nell'insegnamento letterario di un istituto tecnico debba concedersi alla parte teorica, quanto alla pratica, e quali speciali esercizi si ricerchino per ben avviare i giovani nello scrivere con correzione, con proprietà e con garbo.

VII. — Cenni intorno ai migliori epistolari italiani.

VIII. — Utilità e convenienza di esercitare i giovani nel parlare e nello scrivere improvviso. Norme da seguire.

IX. — Quali sono i più purgati scrittori italiani di viaggi e di materie amministrative.

X. — Quali le autobiografie italiane di più amena e sana lettura per i giovani.

XI. — In qual modo l'arte si valga dell'osservazione della natura ed in quale la scienza.

XII. — Dare un'idea, per quanto si possa compiuta, dell'indole e degli scritti di uno dei maggiori storici italiani del secolo XVI.

XIII. — Le lettere italiane nei primi anni del secolo XIX e loro attinenze colle condizioni politiche della Penisola.

XIV. — Quali avvenimenti politici chiudono la storia del medio evo in Europa e con quali incomincia la storia dell'età moderna.

XV. Cenni intorno al commercio dei Genovesi nel Mar Nero ed intorno al governo delle loro colonie.

XVI. — Delle condizioni politiche e commerciali della Repubblica veneta nell'intervallo che corre tra la caduta di Costantinopoli e la battaglia di Lepanto.

XVII. — Delle condizioni politiche e morali dell'Italia nella seconda metà del secolo XVIII.

XVIII. — Come venne ordinata l'Italia dal trattato di Vienna e quali furono le conseguenze politiche di questo ordinamento.

XIX. — Compilare un programma ragionato per un corso di storia italiana negli istituti tecnici, determinando criticamente i periodi nei quali il corso vuole essere distinto.

XX. — Del sistema delle montagne in geografia fisica ed in particolare del sistema delle Alpi.

XXI. — Del bacino del Mediterraneo e dei fiumi che sboccano in esso.

XXII. — Degli studi geografici in Italia dal principio del secolo XIX in sino a noi.

XXIII. — Importanza dello studio della geografia negli istituti tecnici e del metodo con cui dovrebbe essere insegnata.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Seconda pubblicazione)

Coerentemente al disposto degli articoli 178 e 179 del regolamento per le Casse dei depositi e dei prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, numero 1444, si notifica, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato denunziato, nelle debite forme, lo smarrimento della polizza sottodesignata spedita dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di Torino ne sarà rilasciato il duplicato appena trascorsi sei mesi dal giorno in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, che sarà per tre volte ripetuta ad intervallo di un mese e resterà di nessun valore il titolo precedente.

Polizza num. 4417 in data 30 novembre 1868 rappresentante un deposito della somma di lire 25 fatto da Rebaudengo avvocato Lorenzo fu Giovanni, domiciliato a Mondovì, a cauzione della libertà provvisoria di Perucca Pietro, alla quale venne ammesso con ordinanza del tribunale correzionale di Mondovì 20 ottobre 1868.

Firenze, 7 settembre 1870.

Il Direttore Capo di Divisione
CERESOLE.

Visto, *per il Direttore generale*
G. GASBARRI.

Nella Nota delle obbligazioni del Debito toscano 31 ottobre 1849 estratte il 1° ottobre corrente, stata pubblicata nella Gazzetta dell'8, n. 277, in luogo del n. 20778 deve leggersi 20788, e in luogo del n. 27363 il n. 26363.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

Lo *Staatsanzeiger* di Stoccarda, del dì 8 ottobre, pubblica nella sua parte officiale una dichiarazione del tenore seguente: « Sul principio del mese di settembre S. M. il re, consultati i suoi ministri, ha dichiarato che, come principe tedesco, cooperarà ad una ricostituzione della Germania, quale si spera che tosto si conseguirà col ritorno della pace, a fine di effettuare il nazionale concorso di tutti, di conserva colla legittima indipendenza degli Stati particolari. Indi seguì la dichiarazione colla quale il governo wurtemberghese, riconoscendo non potersi mantenere lo stato attuale, disse: tenere per necessario un riordinamento nel governo della Germania; essere giunto ora il tempo a ciò fare, ed il re, come principe tedesco, essere pronto a quei sagrifizi, senza i quali, pur mantenendo la legittima indipendenza degli Stati particolari, è impossibile compiere l'unificazione della Germania. Le conferenze dei ministri su quest'oggetto hanno condotto a un perfetto accordo. Si riconobbe che l'organamento definitivo della Germania, quale è richiesto dalle presenti condizioni, deve mirare a convertire gli attuali rapporti politici sinora di diritto internazionale in quelli di un vero diritto nazionale germanico, all'unione costituzionale della Germania con un potere centrale, con un Parlamento germanico, con una legislazione comune ben definita, ed un esercito unico. L'accurata disamina della Costituzione federale del Nord indusse il convincimento potersi questo fine conseguire anche senza l'assoluta accettazione di tutte le disposizioni di quella Costituzione, la quale, oltre ai principii essenziali all'ordinamento di un compatto corpo politico, racchiude ancora varie prescrizioni meno essenziali, accidentali, nate da condizioni speciali degli Stati federali della Germania settentrionale, e lascia qua e là desiderare una maggior libertà di azione negli Stati particolari, per quanto soprattutto concerne le finanze e l'amministrazione. A tale oggetto diede opera finora il governo del Wurtemberg. Le conferenze di Monaco sono tali da farci sperare che la desiderata unione federale si effettuerà. Ma le trattative sono appena adesso incominciate, e lo stato in cui si trovano ora non permettono che si pubblichino schiarimenti sui particolari delle medesime. Il Ministero wurtemberghese, concorde sempre in questa importante quistione, conosce la propria responsabilità; esso darà conto alla rappresentanza costituzionale del paese, il consenso della quale è indispensabile, delle pratiche da lui fatte. Deve tuttavia riserbarsi presentemente la propria libertà di azione e mantenere la direzione politica nelle mani del governo durante lo stadio delle trattative. »

La *Wiener Abendpost* scrive che in Boemia le elezioni dirette, testè ordinate pel Reichsrath si faranno a' termini della legge 29 giugno 1868.

La Deputazione romana che lasciava ieri Firenze per recarsi a Torino, lungo tutto il passaggio alle stazioni delle ferrovie, ebbe un'entusiastica e continua ovazione: le autorità amministrative, le Deputazioni provinciali e Giunte municipali, le Guardie nazionali e gran folla di popolo erano accorse alle stazioni a salutare ed acclamare alla onorevole Deputazione, fra i concenti delle bande musicali.

A Torino, ove giunse alle ore nove della sera di ieri, la Deputazione era ricevuta dal Consiglio comunale e dalle rappresentanze delle Società operaie. La stazione, le piazze e le vie fino all'albergo d'Europa, dal municipio posto a disposizione della Deputazione, erano sfarzosamente illuminate e gremite di popolo plaudente.

Il Prefetto, la Deputazione provinciale, il Consiglio di prefettura, le presidenze delle Società operaie e molti distinti cittadini recaronsi a visitare gli illustri ospiti.

Votarono sussidi a favore dei soldati feriti e delle famiglie dei soldati morti nei fatti dell'agro romano, o dei chiamati sotto le armi:

Il Municipio di Massa Marittima; di Francolise in lire 30; di Gaeta in lire 150; la Deputazione provinciale di Belluno lire 300; il Consiglio provinciale di Catanzaro lire 1000; il Municipio di Siena lire 200; la Deputazione provinciale di Bari lire 1500, oltre lire 500 stanziate a favore dei detenuti politici del governo pontificio.

I Municipii di Grosseto e di Orbetello lire 50, caduno.

La Giunta municipale di Brescia lire 1000.

I Municipii di Pico lire 20, di San Giovanni Incarcio lire 10.

La Giunta municipale dei Corpi Santi di Cremona lire 200.

La Deputazione provinciale d'Ascoli L. 1000.

Nella menzione già fatta della largizione del Municipio di Faenza leggasi lire 600 invece di 250.

Il Consiglio provinciale di Catanzaro stanziava lire 5000 pei danneggiati dal recente terremoto in provincia di Cosenza.

Le truppe del presidio della stessa città di Catanzaro offrivano allo stesso scopo lire 500, rinunziando generosamente al soprassoldo loro assegnato.

La Deputazione provinciale di Caserta assegnò lire 2000.

Stamane verso le ore 10 giungeva a Roma S. E. il Luogotenente di S. M. generale La Marmora.

Lo attendevano alla stazione i membri della Giunta di governo presenti in Roma, il generale Cadorna, i Comandanti dei corpi e grande folla di cittadini, che lo accompagnarono in lunga fila di carrozze, fino alla sua residenza, nel palazzo della *Consulta*; ove giunto dovette replicatamente presentarsi dal balcone alla popolazione che affollata sulla piazza lo acclamava lungamente con entusiastici applausi ed evviva.

Il generale Cadorna ha pubblicato un manifesto col quale piglia commiato dalle popolazioni, ringraziandole del patriottico concorso prestato alla sua missione.

ELEZIONI POLITICHE
del 9 ottobre.

(Prima votazione)

Collegio di Agnone. — Iscritti 772. Votanti 437. Al comm. Bonghi voti 382; al comm. Giacomo Rattazzi 54. Nulli 1. Eletto Bonghi.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

BORSE.

	Vienna, 8	10
Mobiliare	254 70	254 50
Lombarde	175 10	174 40
Austriache	380 50	381 50
Banca Nazionale	710 —	712 —
Napoleoni d'oro	9 96	9 93
Cambio su Parigi	— —	48 75
Cambio su Londra	124 50	124 35
Rendita austriaca	66 35	66 30

Senza affari.

	Berlino, 8	10
Austriache	207 1/4	194 —
Lombarde	92 1/2	97 1/2
Mobiliare	137 1/8	137 1/2
Rendita italiana	54 1/4	54 5/8

		Parigi, 6
Rendita francese	— —	52 —
Rendita italiana	— —	50 50

Vienna, 10.

Thiers ebbe ieri una conferenza di 2 ore con Beust, quindi fu ricevuto dall'Imperatore. La udienza durò un'ora. Dopo mezzodì Thiers visitò i ministri Andrassy, Potocki e Taaffe, ed assistette poscia ad un pranzo datogli dal conte di Beust, insieme al signor di Mosbourg e tutto il personale dell'ambasciata francese.

Thiers partirà domani per Firenze.

Bologna, 10.

Una folla considerevole d'ogni ceto recossi colla musica alla stazione a salutare la Deputazione Romana. Erano a riceverla la Giunta municipale, il Prefetto, il generale Bonvicini e molti ufficiali. Il municipio le offrì una refezione. La folla applaudiva alla Deputazione, che ripartì alle ore 2.

Parma, 10.

Alle ore 4 transitava la Deputazione Romana salutata festosamente dalle autorità e da una grande folla plaudente al Re e a Roma capitale d'Italia.

Torino, 10.

La Deputazione Romana giunse stasera alle ore 9. Le autorità politiche e municipali, le Società operaie, un'immensa folla di cittadini e la Guardia nazionale andarono ad incontrarla. Applausi entusiastici ed evviva lungo le vie e le piazze, che erano pavesate e splendidamente illuminate.

Versailles, 9.

Le forze nemiche in numero abbastanza considerevole, che si avanzavano al di là della Loira, sono oggi disperse dalle truppe prussiane e bavaresi al sud di Etampes. Gli abitanti dei villaggi e delle città situate al nord di Parigi, che erano fuggiti, rientrano nelle loro case.

Tours, 10.

Un proclama di Gambetta, in data di ieri, ai cittadini dei dipartimenti, dice:

Per ordine del Governo della Repubblica io lasciai Parigi per recarvi, insieme alle speranze del popolo parigino, le istruzioni e gli ordini di quelli che accettarono la missione di liberare la Francia dallo straniero.

Parigi, investita da 17 giorni, dà lo spettacolo di oltre due milioni d'uomini, i quali dimenticano tutti i dissensi per schierarsi intorno alla bandiera della Repubblica, sventando i progetti degli invasori, i quali calcolavano sulla discordia civile.

La rivoluzione aveva trovato Parigi senza cannoni e senz'armi; ora essa ha 400,000 Guardie nazionali armate; 100,000 Guardie mobili e 60,000 soldati di truppa regolare.

Molte officine hanno fuso dei cannoni, le donne fabbricano un milione di cartuccie al giorno, la Guardia nazionale ha due mitragliatrici per battaglione, e riceverà un cannone da campagna per le sortite che farà contro gli assedianti. I forti sono occupati dai marinari, e muniti di una artiglieria meravigliosa, che è servita dai primi puntatori del mondo. Finora il loro fuoco impedì al nemico di stabilire la minima opera militare.

La cinta, che al 4 settembre aveva soltanto 500 cannoni, ne ha ora 3800, colla munizione di 400 colpi per ciascuno.

La fusione dei proiettili continua con ardore.

Ciascuno ha il suo posto designato per il combattimento.

La cinta è continuamente custodita dalla Guardia nazionale, che dalla mattina alla sera si esercita alla guerra con patriottismo, solidità ed esperienza. Questi soldati improvvisati aumentano quotidianamente.

Dietro questa cinta ne esiste una terza formata con barricate, dietro le quali i Parigini ritrovarono, per difendere la Repubblica, il genio che combatte nelle strade.

Tutto ciò si eseguisce con calma e con ordine, mediante il concorso e l'entusiasmo di tutti i cittadini.

Non è già una vana illusione il dire che Parigi è inespugnabile, e che non può essere nè presa, nè sorpresa.

Due altri mezzi restavano ai Prussiani: la resa e la fame. La resa non si farà, la fame non verrà. Parigi, sapendo distribuirsi i viveri, può sfidare il nemico per molti mesi per l'abbondanza dei viveri accumulati, e sopporterà con maschio contegno il disagio e la scarsezza per dare ai suoi fratelli dei dipartimenti il tempo di accorrere in suo soccorso.

Tale è senza dissimulazione la situazione di Parigi.

Questa situazione v'impone grandi doveri. Primieramente, quello di non avere altra preoccupazione che la guerra; in secondo luogo, quello di accettare fraternamente il comando del potere repubblicano per necessità e per diritto. Esso non servirà ad alcuna ambizione, e non ha altro stimolo che di trarre la Francia dall'abisso in cui la monarchia l'ha gettata. Allora la Repubblica sarà fondata e difesa contro i cospiratori e i reazionari.

Io dunque ho il mandato, senza tener conto delle difficoltà e delle resistenze, di porre rimedio col concorso di tutte le energie ai difetti della nostra situazione, e di supplire coll'attività all'insufficienza del tempo. Gli uomini non ci mancano; ciò che manca è la risoluzione e l'esecuzione dei progetti; la qual cosa avvenne dopo la vergognosa capitolazione di Sedan, a Metz e a Strasburgo; come se, con un ultimo delitto, l'autore dei nostri disastri avesse voluto, nel cadere, levarci tutti i mezzi onde riparare alle nostre rovine.

Ora furono stipulati contratti per procurarci tutti i fucili che sono disponibili nel mondo.

Per gli equipaggiamenti non mancheranno nè gli operai, nè il denaro.

Bisogna mettere in opera tutte le nostre risorse, che sono immense; scuotere il terrore delle campagne, reagire contro i folli timori panici; moltiplicare la guerra di partigiani, opporre agguati agli agguati, molestare il nemico, inaugurare una guerra nazionale.

La Repubblica fa appello al concorso di tutti.

Il governo utilizzerà tutti i coraggi ed impiegherà tutte le capacità. Secondo la tradizione, la Repubblica farà dei giovani capi.

Il cielo cesserà di favorire i nostri avversari, e le pioggie dell'autunno verranno.

I Prussiani trattenuti dalla capitale; lontani dalla loro patria; inquietati, stancati ed inseguiti dalle popolazioni risvegliate, saranno decimati dalle nostre armate, dalla fame e dalla natura.

Non è possibile che il genio della Francia sia velato per sempre; che la grande nazione si lasci prendere il suo posto nel mondo da un'invasione di 500,000 uomini.

Leviamoci dunque in massa, e moriamo piuttostochè subire l'onta di uno smembramento.

In mezzo ai nostri disastri ci resta ancora il sentimento dell'unità francese e dell'indivisibilità della Repubblica. Parigi circondata afferma sempre più gloriosamente la sua immortale divisa che inspirerà quella di tutta la Francia.

Viva la Nazione; viva la Repubblica una e indivisibile!

Rouen, 8.

Ecco il riassunto delle notizie officiali di Parigi dal 30 settembre al 7 ottobre:

Il *Journal Officiel* del 1° pubblica un decreto di Gambetta, il quale sopprime la divisione della stampa e crea un ufficio di pubblicità. In esso si constata che furono creati 194 battaglioni di Guardia Nazionale che ricevettero 280,738 fucili.

Un articolo di Louis Blanc fa appello al popolo inglese.

Un rapporto militare del 30 settembre rende conto sul combattimento di Villejuif, Hay, Thias e Choisy-le-Roi, ed è conforme al telegramma del prefetto di Lilla. Le forze del nemico sono calcolate a 30,000 uomini. Il generale Vinoy, avendo compiuta la sua missione, effettuò la ritirata, che venne eseguita in modo ammirabile. L'artiglieria, le truppe di linea e le guardie mobili dimostrarono la più ferma bravura. Le nostre perdite non furono considerevoli. Il generale Guilhem rimase ucciso. Le nostre mitragliatrici hanno molto danneggiato il nemico, che subì perdite importanti. Il combattimento del 30, soggiunge il rapporto, dimostrò ai nostri soldati quanto essi valgano, ed ai capi ciò che possono aspettarsi da essi.

I dettagli pubblicati sulla polizia segreta imperiale dimostrano che tutte le congiure, ad eccezione di quelle di Orsini e Pianori, e l'ultimo movimento di La-Villette, furono organizzate da Pietri Lagrange, Giulio Ballot, Guerin, Beaury e Bernier. Ballot ha confessato tutto.

Il *Journal Officiel* del 2 contiene un rapporto del ministro della guerra, il quale constata che esistono a Parigi 280 mila guardie nazionali, 90 mila guardie mobili e 20,000 franchi tiratori, ai quali furono distribuiti i fucili. Inoltre vi sono 150 mila uomini di truppe regolari.

Un ordine del giorno del generale Trochu dichiara che il 13° Corpo si è fatto moltissimo onore dinanzi al paese nella giornata del 30 settembre per il suo slancio nell'attacco di posizioni che erano state lungamente preparate per la difesa, e per la sua calma e il suo sangue freddo nella ritirata. I Prussiani resero gli onori funebri al corpo del generale Guilhem con grande solennità.

Si fecero molte ricognizioni al di là di Bondy, Drangy ed Issy.

Il governo pubblicò alcuni rapporti indirizzati dai prefetti nel mese di luglio, i quali constatano che le popolazioni desideravano il mantenimento della pace.

Il *Journal Officiel* del 3 pubblica un decreto che regola le requisizioni degli oggetti di prima necessità.

I prigionieri prussiani manifestano la loro sorpresa di non essere fucilati. Questa idea viene loro mantenuta dagli ufficiali per impedire le diserzioni.

Fu fatta una ricognizione sulle alture di Montretout. Si lanciarono alcuni proiettili, che obbligarono il nemico a ritirarsi.

Un indirizzo di Victor Hugo incoraggia i Parigini alla difesa.

Il *Journal Officiel* del 4 pubblica molti decreti.

Un rapporto militare in data del 3 (sera) fa cenno di alcune ricognizioni poco importanti a Bezons, Argenteuil e Noisy.

I numeri del *Journal Officiel* contengono molte corrispondenze della famiglia imperiale.

Il *Journal Officiel* del 5 ha un articolo sulle sofferenze imposte alla popolazione di Parigi per la mancanza di notizie. Il governo mette in guardia la popolazione contro le voci esagerate.

Il generale Guilhem, ucciso nel combattimento del 30, fu sotterrato agli Invalidi.

Pressò la Porta di Sablonville, una torpedine scoppiò accidentalmente e ferì 8 persone.

Un rapporto militare del 4 (sera) segnala alcuni movimenti dei Prussiani a Malmaison, Sèvres, Châtillon e Villejuif.

Nel mattino, 3 compagnie del battaglione di Drom e un pelottone di spahis fecero una ricognizione fuori del forte di Nogent. Incontrarono a Neuilly, sulla Marna, gli avamposti prussiani, che ripiegarono vivamente nel bosco, ove trovavansi nascosti 500 soldati. I Prussiani perdettero una ventina d'uomini.

I forti del sud lanciarono alcune granate sugli operai e le colonne del nemico.

Il *Journal Officiel* del 6 ha un articolo il quale fa appello ai sentimenti patriottici dei repubblicani, affinchè sia posto un termine alle dimostrazioni armate che si rinnovarono ieri per la seconda volta dopo 15 giorni. L'articolo dice che il nemico è arrestato dinanzi a Parigi da una resistenza su cui non calcolava; ch'egli sa che sarà tenuto in iscacco per molti mesi, e che un attacco di viva forza contro la cinta è impossibile, e quindi spera nelle nostre discordie. Il nostro primo dovere è dunque quello di evitare anche le apparenze.

Un rapporto di Kératry propone di mettere allo studio l'immediata soppressione della prefettura di polizia. Il Governo ordinò a Kératry di preparare un progetto in questo senso.

Un rapporto militare del 5 (sera) dice che una ricognizione fatta il mattino verso Clamart è riuscita.

Il monte Valeriano tirò contro le alture fra Saint-Cloud e Bougival. Le truppe nemiche tentarono di rifugiarsi a Bougival, ma ne furono scacciate da alcuni grossi proiettili di marina.

Dinanzi Charenton e verso Creteil abbiamo spinto pure una ricognizione, che riuscì fino a 1200 metri circa da Creteil. I nostri tiratori attaccarono una barricata fortemente difesa dal nemico. Essi non hanno potuto scacciarlo, ma sulla destra l'hanno respinto da una casa dalla quale difendevasi. Le nostre truppe si ripiegarono quindi in buon ordine dinanzi forze considerevoli. Noi abbiamo avuto 2 morti; le perdite del nemico non poterono essere calcolate.

Il *Journal Officiel* del 7 reca i decreti che licenziano le 100 guardie e lo squadrone dei gendarmi scelti.

Un proclama del Governo informa Parigi sull'organizzazione delle forze nei dipartimenti. Dice che si sono di già formate due armate; ciascuna di circa 80,000 uomini; formossi pure un terzo gruppo composto di forze regolari, di volontari e di guardie mobili. Il proclama annunzia che esistono attualmente disponibili nei 23 dipartimenti non invasi dal nemico 36 batterie di campagna, con cannoni rigati da 12, 8 e 4. Un numero considerevole di cannoni da 4 sugli affusti, molto materiale e molti fucili. La fabbricazione delle cartucce ascende da 4 a 5 milioni per settimana.

Un decreto stabilisce il prezzo della carne sino al 13 ottobre a circa 2 franchi il kilo.

Un rapporto militare del 6 (sera) dice che a Saint-Denis fu fatta una sortita per circa 300 metri dinanzi ai forti. Abbiamo avuto un solo ferito.

Il comandante del Monte Valeriano annunzia che fece tirare ieri contro il parco di Saint-Cloud, recando gran danno al nemico.

Nella via di Javel avvenne un'esplosione in una fabbrica di prodotti chimici; vi sono parecchi morti e feriti.

Un decreto del governo di Parigi in data del 5 dichiara che essendo impossibile di procedere nei dipartimenti alla elezione per la Costituente, esse vengono prorogate fino a che potranno aver luogo su tutto il territorio francese. Ogni tentativo tendente a violare questo decreto sarà nullo e di nessuno effetto.

Orléans, 10 (sera).

Il comandante in capo del 15° corpo telegrafa al Ministro della guerra:

Questa mattina verso le ore 9 e mezzo, Arthenay, ove si trovavano la brigata Longuerne e alcune compagnie di cacciatori, fu attaccata dal nemico con forze considerevoli ed occupata. Il generale Reyau mosse per soccorrere la nostra brigata con cinque reggimenti e quattro battaglioni, e con una batteria da 8. Dopo avere resistito sino alle ore 2 e mezzo pomeridiane le nostre truppe furono respinte nella foresta che io continuo ad occupare, e che difenderò ad ogni costo. In questo combattimento il nemico era superiore in numero, specialmente in artiglieria.

Berlino, 10.

(*Ufficiale*). Uno squadrone del 16° reggimento ussari fu sorpreso nella notte dal 7 all'8 ad Ablis con un tradimento. Ablis fu incendiato per punizione.

Monaco, 10.

Si annunzia da fonte sicura che la Baviera pone per condizione del suo ingresso nella Confederazione, che un trattato speciale precisi una posizione eccezionale della Baviera nella Confederazione.

FEA ENRICO, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 11 *ottobre* 1870)

VALORI	Godimento	Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine pross. L	Fine pross. D	Nominale
Rendita italiana 5 0|0	1 luglio 1870	»	57 27	57 25	57 40	57 35	—	—	—
Detta 3 0|0	1 aprile 1870	»	34 50	34 40	— —	— —	—	—	—
Imprestito Nazionale 5 0|0	1 ottob. 1870	»	78 30	78 20	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0|0	id.	»	76 10	76 —	— —	— —	—	—	—
Az. Regìa coint. Tab. (carta)	1 luglio 1870	500	678 —	675 —	680 —	679 —	—	—	—
Obb. 6 0|0 Regìa coint. Tab. 1868	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	460
Imprestito Ferriere 5 0|0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0|0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1870	1000	1878 —	1876 —	— —	— —	—	—	—
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	2360 —	2345 —	— —	— —	—	—	—
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Banca di Credito Italiano		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital.	1 luglio 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle SS. FF. Romane	1 ottob. 1865	500	87 —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette con prelaz. pel 5 0|0 (Antiche Centrali Toscane)		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0|0 delle SS. FF. Rom.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	1 luglio 1870	420	— —	— —	— —	— —	—	—	206
Obbl. 3 0|0 delle suddette	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 3 0|0		420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 5 0|0 ant. SS. FF. Mar.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali	id.	500	327 50	326 50	329 50	328 50	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0|0 (oro)	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	417
Obbl. 3 0|0 delle dette	1 aprile 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. dem. 5 0|0 in serie compl.	id.	505	— —	— —	— —	— —	—	—	442
Dette in serie non complete		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie di una e due		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale 5 0|0 1ª emiss.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Detto 2ª emissione		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Imprestito comunale di Napoli		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1870	250	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia		25	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de' Paschi		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
5 0|0 italiano in piccoli pezzi	1 genn. 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	58
3 0|0 idem	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	35
Imprestito Naz. piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	79
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi		»	— —	— —	— —	— —	—	—	77

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	a vista		
Detto	30			Trieste	30			Detto	30		
Detto	60			Detto	90			Detto	90	26 16	26 13
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista		
Bologna	30			Detto	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Detto	90		
Napoli	30			Detto	90			Lione	a vista		
Milano	30			Francoforte	30			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	a vista		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		20 95	20 90
								Sconto Banca 5 0|0.			

Prezzi fatti: 5 p. 0|0: 57 25-27⁵⁰ cont. — 78 35-30-25-20 cont. — Obblig. eccles. 75 90-95-97, 76 00, 76 05 cont.—Az. Banca Naz. Tosc. 1878 cont.

Per il Sindaco: G. STZINGER.

INTENDENZA DI FINANZA DI BENEVENTO

Avviso d'asta.

Dovendosi provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nei comuni aperti sottoindicati, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa per cinque anni dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nei comuni appaltati delle addizionali e dazi comunali, dividendo con ciascun Municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato col Reale decreto 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo complessivo per tutti i comuni sottoindicati e di lire centoquattordicimila.

4. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza, nei modi stabiliti dal regolamento approvato col R. decreto del 25 gennaio 1870, n. 5452, aprendo l'asta alle ore dodici meridiane del giorno 23 del corrente mese di ottobre.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda di offerta la prova di aver depositato a garenzia della medesima nella Tesoreria provinciale una somma eguale al decimo dello importo complessivo dei canoni per l'intero quinquennio attribuiti ai comuni compresi nell'appalto.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui elett nella città capoluogo della provincia.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Presso l'Intendenza di finanza e presso le sottoprefetture di Cerreto Sannita e San Bartolomeo in Galdo saranno ostensibili i capitoli d'onere.

Presso l'Intendenza di finanza inoltre sarà ostensibile l'elenco dei consorzi e comuni aperti della provincia abbuonati alla riscossione dei dazi governativi coll'indicazione del canone complessivo di ciascuno, e ciò per gli effetti dell'articolo 28 dei capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà dal Ministero inviata all'Intendenza di finanza.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso scadendo col giorno 6 novembre prossimo venturo, alle ore dodici meridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termini dell'art 59 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammessibile, a termine dell'art. 60 del regolamento stesso si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno 20 novembre predetto, alle ore dodici meridiane, col metodo dell'estinzione delle candele.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva, si procede alla stipulazione del contratto a termini dell'articolo 5 dei capitoli d'onere.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'art. 83 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, ed in tutti i comuni della provincia, non che nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nella gazzetta nella quale si fanno le inserzioni legali per questa provincia.

Circondario di Benevento.

Arpaise	San Giorgio la Montagna	Vitulano
Ceppaloni	San Martino A. G. P.	Airola
San Leucio	San Nazzaro Calvi	Arpaja
Sant'Angelo a Cupolo	San Nicola Manfredi	Bucciano
Apice	Campoli del Monte Taburno	Forchia
Buonalbergo		Mojano
Paduli	Castelpoto	Paolise
Fragneto l'Abate	Cautano	Apollosa
Fragneto Monforte	Foglianise	Bonea
Pago Vejano	Paupise	Montesarchio
Pescolamazza	Tocco Gaudio	Pannarano
Pietralcina	Torrecuso	

Circondario di Cerreto Sannita.

Faicchio	Guardia Sanframondi	Casalduni
San Lorenzello	San Lorenzo Maggiore	Pontelandolfo
Cusano Mutri	San Salvatore Telesino	San Lupo
Pietraroja	Morcone	Frasso Telesino
Amorosi	Sassinoro	Melizzano
Castelvenere	Campolattaro	Solopaca

Circondario di San Bartolomeo in Galdo.

Fojano in Valfortore	Reino	Santa Croce di Morcone
Castelfranco in Miscano	S. Bartolomeo in Galdo	Molinara
Ginestra	Castelpagano	S. Giorgio la Molara
Montefalcone in Valfortore	Cerce Maggiore	S. Marco dei Cavoti

Addì 4 ottobre 1870.

3281 — *L'Intendente*: VERDINOIS.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO

AVVISO D'ASTA pel giorno 21 ottobre 1870

delle opere e provviste occorrenti all'adattamento del locale già Collegio militare di Racconigi ad uso di manicomio provinciale.

L'asta verrà aperta sulla somma di L. 58,831 85, ed il pubblico incanto avrà luogo venerdì 21 corr. nel palazzo della prefettura di Cuneo, alle ore 10 ant., col metodo delle candele.

I lavori dovranno incominciarsi negli otto giorni da quello in cui l'impresa avrà ricevuto l'ordine dall'ufficio tecnico provinciale, e compierli dentro tutto il dicembre 1870.

Gli aspiranti all'asta dovranno prima dell'apertura della medesima:

1° Presentare un certificato d'idoneità di data non anteriore a sei mesi, rilasciato dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale o di chi per esso, indicante le principali opere dai concorrenti eseguite, od a cui abbiano preso parte.

2° Fare il deposito interinale a garanzia dell'offerta di L. 5000 in numerario o biglietti della Banca Nazionale.

Nel termine di giorni cinque da quello della definitiva aggiudicazione dovrà il deliberatario presentarsi per la stipulazione del contratto, e fornire cauzione di lire 6000 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale, oppure in cartelle del Debito pubblico al portatore, del valore effettivo di Borsa.

I fatali per la diminuzione del ventesimo sono stabiliti, stante l'urgenza, a giorni cinque, i quali scadranno a mezzodì di mercoledì 26 corrente ottobre.

Sono a carico del deliberatario le spese d'incanto, di contratto e delle prescritte copie ed atti relativi, nonchè quelle di registro, ed ogni altro dipendente dal presente appalto.

Si osserveranno nell'asta le formalità prescritte dal regolamento 25 gennaio 1870, n. 5452.

Il capitolato, perizia e disegni sono visibili nell'ufficio della segreteria provinciale tutti i giorni dalle ore 9 alle 11 antimeridiane e dalle 2 alle 4 pomeridiane in tutti i giorni meno, i festivi.

Cuneo, 6 ottobre 1870.

3311 — *Il Vicesegretario*: GIANORI.

COMMISSARIATO GENERALE NEL PRIMO DIPARTIMENTO MARITTIMO

AVVISO DI SEGUITO DELIBERAMENTO

A termini dell'art. 59 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1869 sulla contabilità generale dello Stato, si notifica che l'impresa della provvista durante il 1871

Metri cubi 1000 *di legname abete del Nord* (*Baltico*) *in tavole*

per la somma di lire 65,000 di cui negli avvisi d'asta del 15 settembre 1870 è stata deliberata nell'incanto d'oggi col ribasso di lire 15 per ogni cento lire d'importo.

Il pubblico è perciò diffidato che il termine utile per presentare le offerte del ribasso del ventesimo, scade ad 1 ora pom. del giorno 29 ottobre 1870, regolato all'orologio degli uffici del Commissariato suddetto, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare il suindicato ribasso del ventesimo deve all'atto della presentazione della relativa offerta al prefato Commissariato generale accompagnarla col deposito prescritto dai succitati avvisi d'asta.

Spezia, 7 ottobre 1870.

Il Sottocommissario di marina ai contratti
G. S. CANEPA.

3301

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Avviso d'asta.

Dovendosi provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nei comuni aperti sotto indicati, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa per cinque anni dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nei comuni appaltati delle addizionali e dazi comunali, dividendo con ciascun municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, num. 1827, e dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato col Reale decreto 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo complessivo per tutti i comuni sotto indicati è di lire quarantacinquemila cinquecento (L. 45,500).

4. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza nei modi stabiliti dal regolamento approvato col Regio decreto del 25 gennaio 1870, n. 5452, aprendo l'asta alle ore dodici meridiane del giorno 24 corrente ottobre.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda d'offerta la prova di avere depositato a garanzia della medesima nella tesoreria provinciale una somma uguale al decimo dello importo complessivo dei canoni per l'intiero quinquennio attribuiti ai comuni compresi nell'appalto.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Presso questa Intendenza di finanza e presso la sottoprefettura di Penne saranno ostensibili i capitoli d'onere.

Presso questa Intendenza di finanza inoltre sarà ostensibile l'elenco dei consorzi e comuni aperti della provincia abbuonati alla riscossione di dazi governativi, coll'indicazione del canone complessivo di ciascuno, e ciò per gli effetti dell'art. 28 dei capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo d'aggiudicazione sarà dal Ministero inviata all'intendente di finanza.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno 8 novembre p. v., alle ore dodici merid., il periodo di tempo per le offerte del ventesimo a termini dell'articolo 59 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte di aumento ammessibili a termini dell'articolo 60 del regolamento stesso, si pubblicherà l'avviso per il nuovo incanto da tenersi il giorno 25 del prossimo venturo novembre, alle ore dodici meridiane, col metodo della estinzione delle candele.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva, si procede alla stipulazione del contratto a termini dell'art. 5 dei capitoli d'onere.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'articolo 83 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città e nel capoluogo del circondario di Penne, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nella gazzetta nella quale si fanno le inserzioni legali per questa provincia.

Elenco dei comuni aperti da comprendersi nel presente appalto provinciale per la riscossione del dasio di consumo governativo pel quinquennio 1871-1875.

Alanno	Civitella Casanova	Moscufo
Bacucco	Civitaquana	Nocciano
Basciano	Colonnella	Pietracamela
Bisenti	Collecorvino	Penna Sant'Andrea
Brittoli	Controguerra	Pescosansonesco
Campli	Cortino	Pianella
Canzano	Corropoli	Picciano
Carpineto alla Nora	Corvara	Pietranico
Castelli	Crognaleto	Rocca Santa Maria
Castel Castagna	Cugnoli	Rosciano
Castiglione della Valle	Elice	Silvi
Castiglione a Casauria	Fano Adriano	Torre de' Passeri
Castiglion Messer Raimondo.	Farindola	Torricella Sicura
	Isola del Gran Sasso	Tossicia
Catignano	Loreto Aprutino	Valle Castellana
Cellino Attanasio	Montefino	Vicoli
Cepagatti	Montebello di Bertona	
Cermignano	Montorio al Vomano	

Dall'Intendenza di finanza di Teramo addì 6 ottobre 1870.

3302 — *L'Intendente*: SALVATORI.

DIREZIONE TERRITORIALE D'ARTIGLIERIA IN GENOVA

AVVISO D'ASTA:

Stante la deserzione del primo incanto

si notifica che nel giorno 15 ottobre, alle ore 11 ant., si procederà in Genova, avanti il direttore territoriale d'artiglieria, e nel locale della Direzione suddetta, situato in via dell'Arsenale di Terra, n. 6, nuovamente all'appalto seguente:

Chilogrammi 120,000 piombo in pani per lire 66,000.

A termini dell'articolo 49 del regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1870, si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suddetto.

Sono fissati a giorni sei i fatali per il ribasso del ventesimo decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore del miglior offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero nelle casse dei depositi e prestiti o dalle tesorerie dello Stato, un deposito di L. 6600 in contanti od in rendita del Debito pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui venne operato il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno essere fatti dalle ore 8 alle ore 10 antimeridiane del giorno 15 ottobre.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma od agli uffici staccati da esso dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, o presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario

Dato in Genova addì 8 ottobre 1870.

Per la Direzione
Il Segretario: ACHILLE DE MARIA

3312

COMPAGNIA REALE DELLE FERROVIE SARDE

Si notifica che dietro autorizzazione impartita dal Governo Italiano gli azionisti della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde sono convocati in adunanza generale straordinaria *alle ore due pomeridiane di martedì* 18 *corrente ottobre a Terminus Hôtel, Cannon street in Londra,* allo scopo di prendere gli opportuni concerti relativamente alle disposizioni contenute nella Convenzione stipulata col Governo Italiano il 24 marzo 1869, sanzionata colla Legge del 28 agosto 1870; di autorizzare i Direttori a disporre nel miglior modo possibile per l'apertura del credito voluto dall'Art. 10 della suddetta Convenzione, a provvedere i fondi necessari a dar piena esecuzione alla Convenzione stessa, ed a prendere quelle altre deliberazioni che saranno richieste nell'interesse della Compagnia.

Per essere ammessi all'Adunanza ed aver diritto a votare gli Azionisti devono *cinque giorni prima dell'Adunanza stessa* depositare i Certificati delle loro Azioni all'Ufficio della Compagnia in Firenze, o presso il signor Cesare De Tivoli al *N° 1 Great Winchester street Buildings* in Londra. — Sarà loro rimesso in cambio uno scontrino che servirà di biglietto di ammessione all'Adunanza.

All'Ufficio della Compagnia in Firenze, o presso il signor De Tivoli si possono avere mandati di procura in bianco.

Dat. il 7 ottobre 1870.

D'ordine del Consiglio di Amministrazione
C. DE TIVOLI
1, Great Winchester street Buildings E. C.

3276

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BASILICATA

AVVISO D'ASTA.

In conformità di analoga deliberazione presa dalla Deputazione provinciale, si avverte il pubblico che il giorno 20 ottobre prossimo venturo si terrà in questa prefettura, innanzi il signor prefetto, alle ore 12 meridiane, un pubblico incanto col sistema delle candele, per l'appalto della costruzione del 1° tronco della strada carreggiabile da Potenza verso Anzi, della lunghezza di metri 15,966 20 con tutte le relative opere d'arte ed accessori, dell'importo preventivato di lire 225,000.

L'incanto avrà luogo sotto l'osservanza delle norme portate dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato 25 gennaio 1870.

Le offerte dovranno essere formulate in base d'un tanto per cento di ribasso sui prezzi di perizia.

Non saranno accettate offerte condizionate, nè quelle portanti un ribasso minore del mezzo per cento.

Per essere ammessi a far partito all'asta dovranno i concorrenti presentare un certificato d'idoneità, di data non anteriore di sei mesi, rilasciato da un ispettore o da un ingegnere capo del Genio civile in attività di servizio, nel quale sia fatto cenno delle principali opere già da essi concorrenti eseguite, o che all'eseguimento delle quali abbiano preso parte.

Sarà inoltre obbligo degli aspiranti di depositare presso il sottoscritto la somma di lire 4000 in moneta metallica o cartacea come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta.

Il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione viene determinato in giorni quindici e scadrà quindi il giorno 4 novembre prossimo venturo, alle ore 12 meridiane.

Entro giorni 15 dalla data dell'aggiudicazione definitiva avrà luogo la stipulazione del contratto, all'atto della quale il deliberatario dovrà prestare una cauzione definitiva di L. 20000, la quale non potrà essere altrimenti accettata che in numerario od in biglietti bancari od in rendita sul Gran Libro del Debito pubblico dello Stato al valore di Borsa all'epoca della stipulazione del contratto.

Tutte le spese d'asta, di contratto, di bollo e registro saranno a carico dell'appaltatore.

Tutte le altre condizioni sono contenute nel relativo capitolato che trovasi fin d'ora ostensibile a chiunque presso il sottoscritto nelle solite ore d'ufficio.

Potenza, 30 settembre 1870.

3205 — *Il Segretario capo*: FRANCO.

Editto.

Si notifica a Domenica Formentini *recte* Formenti vedova Stratico, e ad Angela Tormentini *recte* Formenti Susanna di qui, ora d'ignota esistenza e dimora, non che agli ignoti loro rappresentanti che il nobile cav. Bernardo Barozzi coll'avv. Barozzi produsse in loro confronto la petizione 6 settembre corrente sotto pari numero, per cancellazione di vincolo sopra cartelle del Debito pubblico, per la complessiva rendita annua di italiane lire 1125, e che con odierno decreto si fa intimare all'avvocato di questo foro dottor Salvognini, il quale si è destinato in loro curatore *ad actum*, essendosi sulla medesima fissato per la risposta il termine di giorni 90, sotto le avvertenze di legge.

Incomberà quindi ad esse Formenti e loro rappresentanti il far giungere al curatore loro deputato in tempo utile ogni creduta eccezione, oppure scegliere e partecipare al tribunale altro procuratore, mentre in difetto dovranno ascrivere a se medesimi le conseguenze della propria inazione.

Che il presente si pubblichi e si affigga nei luoghi soliti e si inserisca per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* a cura della parte attrice.

Dal Regio tribunale provinciale, sezione civile.

Venezia, 9 settembre 1870.

3203 — Dott. BARBARO.

Estratto.

Mediante pubblico contratto del dì 4 ottobre 1870, rogato dal notaro Alessandro Morelli, da registrarsi nel termine prescritto dalla legge, il signor Eugenio del fu Amerigo Gondi devenne col comune di Firenze alla liquidazione dell'indennità dovutagli per i danni che ha risentito un suo podere detto il Vetriciaio, posto fuori la Porta al Prato, presso la stazione delle merci, per i lavori della nuova cinta daziaria in quella località, e fu d'accordo pattuito che il comune di Firenze corrispondesse al signor Gondi suddetto la somma di lire 1557 74, decorsi che fossero trenta giorni dalla inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti voluti dall'articolo 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

3283 — ALESSANDRO MORELLI, notaro.

Dichiarazione d'assenza.

Con sentenza 23 agosto 1870 del tribunale civile di Varallo, quivi registrata a debito il 24 stesso mese al n. 199, colla tassa di lire 5 50, si dichiarò accertata e stabilita l'assenza di Pomi Giambattista fu Giacomo Antonio, già domiciliato a Cravagliana (Valsesia), e ciò ad istanza della Congregazione di Carità dei poveri dello stesso luogo, ammessa al beneficio della gratuita clientela con decreto della Commissione 26 luglio 1869 della Commisione pel gratuito patrocinio presso il detto tribunale.

Si pubblica il presente estratto a mente della sentenza medesima e dell'articolo 23 del Codice civile.

Varallo, 5 settembre 1870.

2913 — AVV. LUIGI NERI, proc. capo.

Avviso.

In ordine alla sentenza del tribunale civile e correzionale di Pistoia del 27 giugno 1870, opportunamente registrata e notificata, con la quale Jacopo Vannini venne condannato a favore di Francesco Martorelli, ambedue di Pistoia, alla refezione dei danni per i quali Martorelli chiedeva la somma di L. n. 38,500, di che nel num. 2255 della *Gazzetta Ufficiale*, lo stesso Martorelli fino dal dì 29 luglio 1870, vol. 379, articolo 90, accese una iscrizione contro e sopra i beni del detto Vannini per la somma di lire ventimila in riparazione dei danni stessi, e ciò a tutti i migliori effetti di ragione.

3316 — Dott. GIUSEPPE RESTONI.

Avviso.

Con atto esibito nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze il dieci ottobre corrente, il signor Giuseppe Landi, domiciliato a Pistoia, ed elettivamente a Firenze presso il sottoscritto di lui procuratore legale, ha fatto istanza all'illustrissimo signor cavaliere presidente del suddetto tribunale per la nomina di un perito per la stima dei seguenti beni di proprietà del signor Raffaello Rafanelli di Brozzi, consistenti in diversi appezzamenti di terra lavorativa, con casa padronale e colonica, e rappresentati al catasto di detta comunità di Brozzi in sezione C dalle particelle 3347, 3348, 3729, 3730, 3733, 278, 279, 280, 281, 1178, 1182, 3743, 3744 e 3185²; ed in sezione B dalle particelle 1829, 3776 e 3777, con rendita imponibile di lire 86 36 quanto ai terreni, e di lire 43 53 quanto ai fabbricati.

Firenze, li 11 ottobre 1870.

3315 — Dott. PIETRO GOBBO.

Estratto d'annotazione a bando venale.

Al seguito della sentenza proferita dal tribunale civile di Arezzo nel dì 6 stante, registrata con marca da lire 1 10, alla pubblica udienza che dal tribunale suddetto (sezione delle ferie) sarà tenuta la mattina del dì ventisette ottobre 1870, a ore 10, sarà proceduto al quarto incanto per la vendita dei beni, sulle istanze di Angiolo Bronzi, possidente domiciliato a Cortona, rappresentato da messer Francesco Viviani, espropriati in danno di Giuseppe Olivieri, possidente domiciliato a Castiglion Fiorentino, prima in un solo ed unico lotto, e quindi in difetto di oblatori in quattro lotti separati e distinti, per il prezzo pel quale furono nell'indicato dì 6 ottobre inutilmente esposti in vendita, dibassato però di un decimo, e così il lotto unico per la somma di lire italiane 4802 27; il lotto primo consistente in due stanze a terreno, situate in via della Morte in Castiglion Fiorentino, per la somma di lire italiane 817 55; il lotto secondo consistente in una bottega con retrostanza, situata come sopra in via Santa Maria, per la somma di lire italiane 1538 19; il lotto terzo consistente in una casa situata in detta via, marcata di n. 127, per la somma di lire italiane 1250 97; e il lotto quarto consistente in una casa situata come sopra nella piazzetta detta del Guiducci di n. 150, per la somma di lire italiane 1195 56, ed alle condizioni tutte di che nel bando venale del dì 31 maggio 1870, registrato con marca da lire italiane 1 10.

Dal tribunale civile di Arezzo.

Li 8 ottobre 1870.

3309 — PAOLO SANDRELLI, canc.

Notificazione di sentenza e precetto.

Io sottoscritto usciere alla pretura del primo mandamento di Firenze, specialmente destinato, richiesto dal signor Alessandro Delaurenti, commerciante domiciliato in Firenze, con atto di questo giorno, che sarà registrato, ho notificato a mente dell'articolo 141 del Codice di procedura civile a Giovanni Marchand-Maillet, già domiciliato in Torino, la sentenza del signor pretore di detto mandamento in data dell'8, registrata il 16 scorso agosto in Firenze al reg. 35, n. 4647, colla quale venne confermato il sequestro dallo stesso signor pretore autorizzato con decreto del 30 preceduto giugno, a mani del signor Ferdinando Fonsecca, ed in ordine alla medesima stata dichiarata provvisoriamente esecutoria, con altro atto separato gli ho fatto precetto di pagare al suddetto signor Delaurenti entro giorni cinque la somma di lire 1150, coi frutti mercantili dal primo gennaio 1870 sino al saldo, e altra somma di lire 500, coi frutti mercantili dal primo dicembre 1869, oltre lire 16 per spese di protesto, ed entro giorni cinque dalla scadenza del termine per appellare, e nel caso solo di non fatto appello dalla sentenza suddetta, la somma di lire 112 49 per spese del giudizio; al pagamento di quali somme venne colla sentenza medesima condannato, diffidandolo che in mancanza di pagamento, trascorsi i termini suddetti, sarà proceduto alla esecuzione mobiliare con pignoramento dei mobili e crediti di detto signor Giovanni Marchand-Maillet, e colla riserva d'instare eziandio per l'arresto personale di mesi tre colla suddetta sentenza ordinati.

Firenze, addì 10 ottobre 1870.

3313 — LEOPOLDO FRANCINI, usciere.

Cancelleria del Tribunale civile e correzionale, colle funzioni di commercio in Reggio Calabria.

Avviso ai creditori in giudizio di fallimento.

Il sottoscritto cancelliere avverte i creditori tutti dei falliti Tommaso e Ferdinando Scudieri, commercianti sotto la ditta fratelli Scudieri Ercole, domiciliati in Reggio, di comparire rispettivamente nei termini prescritti dall'articolo 601 del Codice di commercio, a partire dalla inserzione nel presente nel giornale degli annunzi giudiziari davanti ai sindaci del fallimento signori cav. Domenico Genovese Zerbi, Saverio Vollero e Gaetano Patamia in Reggio Calabria, e rimettere ai medesimi i loro titoli di credito, oltre ad una nota indicante la somma di cui si propongono creditori, se non preferiscono farne il deposito in questa cancelleria.

Li avverte inoltre che la verificazione dei crediti verrà fatta nel luogo e nel giorno ed ora che saranno indicati dal giudice delegato a norma del disposto dell'articolo 602 del suddetto Codice.

Reggio Calabria, li 4 ottobre 1870.

Il cancelliere
3314 — PIETRO PAOLO ERCOLI.

BANCO DI NAPOLI — Situazione al 10 settembre 1870 — CONTABILITÀ GENERALE

ATTIVO.

			Lire ital.
Numerario immobilizzato		L. 36,500,000 »	48,333,546 28
» disponibile		» 11,833,546 28	
Biglietti Banca Nazionale			32,418,218 »
Portafoglio			45,709,102 68
Anticipazioni			19,295,279 31
Pegni di	oggetti preziosi	L. 9,859,113 25	11,511,531 25
	metalli rozzi	» 136,723 »	
	mercanzie	» 410,034 »	
	pannine nuove ed usate	» 1,105,661 »	
Fondi pubblici			8,354,913 05
Immobili			4,757,682 22
Provincia di Napoli. Premio sopra accollo. Prestito nazionale			1,462,662 »
Depositi di titoli e valute metalliche			40,206,536 41
Tesoro dello Stato — Convenzione 2 maggio 1870			16,000,000 »
Spese			2,144,618 38
Diversi			2,003,983 22
			L. 232,198,072 80

PASSIVO.

			Lire ital.
Fedi, polizze, polizzini e mandatini a pagarsi			119,803,626 45
Conti correnti	semplici	L. 10,052,978 26	22,135,884 53
	ad interesse	» 8,460,218 79	
	per risparmi	» 3,622,687 48	
Servizi di cassa	Depositi e prestiti	» 30,331 90	304,308 23
	Debito pubblico	» 213,974 99	
	Consorzio nazionale	» 28,012 77	
	Provincia di Napoli	» 31,988 57	
Banca Nazionale — Somministrazione di biglietti sulla riserva metallica immobilizzata			20,160,000 »
Patrimonio	del Banco	» 25,000,000 »	25,123,428 »
	della cassa di risparmio	» 123,428 »	
Fondo di riserva			681,138 77
Depositanti di titoli e valute metalliche			40,206,536 41
Benefizi			3,186,536 03
Diversi			593,614 38
			L. 232,198,072 80

3231

Visto
Il Direttore Generale
Colonna.

Per copia conforme
Il Segretario Generale
G. Marino.

Il Ragioniere Generale reggente
Raffaele Puzziello.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA